

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" CORO SPIRITO GIOIOSO"

L 'anno 2024, il mese di aprile, il giorno dieci, in SASSARI (07100), presso lo Studio Pedoni Sini, in via Giuseppe Manno n.12, sono presenti i seguenti Signori :

1. ABIS Luisa, nata a Ozieri (SS) il 16/03/1981, residente in Tissi (SS) Via Marconi n.41, C.F. BSALSU81C56G203V;
2. MOALLI Alessandra, nata a Sassari il 16/05/1976, residente in Stintino (SS) Via Angelo Moratti n.18, C.F. MLLLSN76E56I452S;
3. DERIU Giovanna, nata a Sassari il 3/07/1971, residente in Sassari S.V. Pianu di Trabi n.6, C.F. DREGNN71L43I452C;
4. MARRAS Grazia, nata a Sassari il 1/05/1965, residente in Sassari S.P.n.18 Sassari Argentiera n.71, C.F. MRRGRZ65E41I452M;
5. ONIDA Maria Luisa, nata a Sassari il 4/10/1979, residente in Sassari Via Andrea Cordedda n.13, C.F. NDOMLS79R44I452M;
6. OLLA Angela, nata a Sassari il 23/11/1966, residente in Sassari Via Grazia Deledda n.100V, C.F. LLONGL66S63I452I;
7. FIORI Maria, nata a Sassari il 14/01/2000, residente in Sassari Via Leonardo Da Vinci n.3, C.F. FRIMRA00A54I452I;
8. SANTAGATA Enrico, nato a Moncalieri (TO) il 26/09/1969, residente in Sassari Via Claudio Monteverdi n.5, C.F. SNTNRC69P26F335E;
9. ALBIONI Paola, nata a Sassari il 23/08/1971, residente in Sassari Via Giov. Battista Ramusio n.2, C.F. LBNPLA71M63I452Q

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti (ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione di Promozione Sociale (-APS-) avente la seguente denominazione:

"CORO SPIRITO GIOIOSO"

ART. 2 L' APS ha sede legale in: 07100 SASSARI, Via Verona n.13..

ART.3 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale elencate all'art.5. dello schema di Statuto allegato al presente Atto Costitutivo.

Pag.1

Nello specifico : art. 5. - comma 1. - Lettera i.) del dlgs 117/2017

ART. 4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'Associazione avrà come principi informatori, come da allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'Assemblea, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, sull'ordinamento, sull'amministrazione, sulla rappresentanza dell'organizzazione, e su i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 i comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n.9 componenti e nominano a farne parte i Sigg.ri :

ABIS LUISA

MOALLI ALESSANDRA

DERIU GIOVANNA

MARRAS GRAZIA

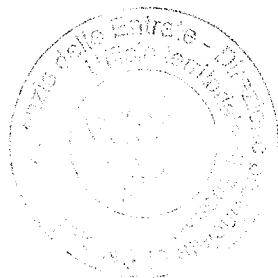
ONIDA MARIA LUISA

OLLA ANGELA

FIORI MARIA

SANTAGATA ENRICO

ALBIONI PAOLA



A Presidente viene eletta la Sig.ra Abis Luisa

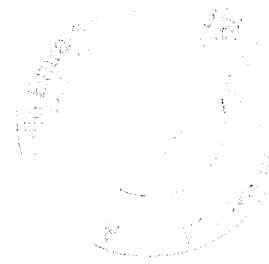
Per le altre cariche vengono eletti:

Sig.ra Moalli Alessandra : Vicepresidente

Pag.2



Sig. Santagata Enrico : Segretario
Sig.ra Deriu Giovanna : Tesoriere
Sig.ra Marras Grazia : Consigliere
Sig.ra Onida Maria Luisa : Consigliere
Sig.ra Olla Angela : Consigliere
Sig.ra Fiori Maria : Consigliere
Sig.ra Albioni Paola : Consigliere



È parte integrale del presente Atto Costitutivo lo Statuto - definito su n.26 articoli di seguito specificati, steso su n. 8 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Sassari, 10 aprile 2024

Firme dei Costituenti :

Sig.ra Abis Luisa Abis Luisa
Sig.ra Moalli Alessandra Moalli Alessandra
Sig.ra Deriu Giovanna Deriu Giovanna
Sig.ra Marras Grazia Marras Grazia
Sig.ra Onida Maria Luisa Onida Maria Luisa
Sig.ra Olla Angela Olla Angela
Sig.ra Fiori Maria Fiori Maria
Sig. Santagata Enrico Santagata Enrico
Sig.ra Albioni Paola Albioni Paola

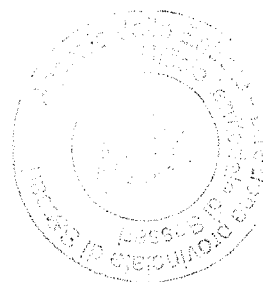
Sassari, 10 aprile 2024

REGISTRATO A SASSARI
N. 47 APR 2024 453 Mod. 3
Esatto Euro € 200,00

Pag.3

IL DIRETTORE
Sassari 10 APR 2024
[Signature]

(-Esenzione da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art.82 del dlgs 117/2017 e del dlgs 105/2018-)



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA :**

“CORO SPIRITO GIOIOSO APS”

(-aggiornato ai sensi del dlgs n.117/2017-)

ART. 1 – (Denominazione e sede)

l'Associazione "CORO SPIRITO GIOIOSO", costituita in data 10 aprile 2024 ed adotta il proprio Statuto, quale ETS, in conformità al Codice Civile, al Dlgs 117/2017 ed alle normative del Terzo Settore.

Assume la forma giuridica di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), apartitica e aconfessionale.

L'Associazione "CORO SPIRITO GIOIOSO" ha sede legale in Via Montegrappa n.3/A nel Comune di Sassari.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale "Coro Spirito Gioioso" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'

art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 :

- Lettera i.) attività di interesse generale volte all'organizzazione e gestione di iniziative di interesse culturale, ricreative e sociali, con particolare riferimento all'ambito musicale, coristico e teatrale, concertistico classico, lirico ed attuariale. Insieme le connesse e

conseguenti attività convegnistiche, editoriali e promozionali della Cultura del Volontariato Musicale. Con programmati eventi locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- ogni e qualsiasi iniziativa finalizzata al legittimo perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborazioni attive ed interattive con Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private a norma delle disposizioni di cui al D.Lgs n.117/2017;
- stipula di convenzioni, accordi vari od intese operative in ambito pubblico o privato per l'avvio e la gestione di iniziative specifiche, progetti mirati o programmi annuali o poliennali.
- Altre eventuali attività conformi allo Statuto e/o strumentali in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati dai programmi annuali entro i limiti di cui all'art.6 del D. Lgs n.117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale "Coro Spirito Gioioso" opera nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione "Coro Spirito Gioioso" tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione (-Consiglio Direttivo-) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 2 mesi nel Libro degli Associati . Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e spontaneo , senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione "Coro Spirito Gioioso" sono :

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,



- Presidente,
- (Organo di controllo eventuale)
- (Organo di revisione eventuale)

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno n. 3 soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il Bilancio di Esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- determina le modalità per l'esame dei Libri Sociali da parte dei Soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di n. 1 delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) è composto da 3 a 9 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. E' ammessa la possibilità che uno o più Amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

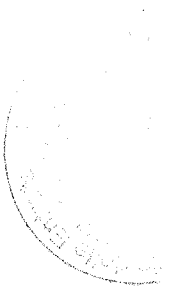
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione "Coro Spirito Gioioso" presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

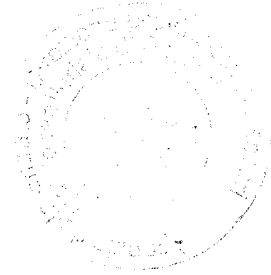


Il Presidente svolge l'Ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.



ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione "Coro Spirito Gioioso" sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e dall'art.5 del presente Statuto.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale "Coro Spirito Gioioso" può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito od eventuale Regolamento

ART. 24
(Assicurazione dei volontari)

I Soci Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

